Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2547.
Sdoppiamento della Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che il Regio liceo-ginnasio ed il Regio istituto tecnico di Tripoli, già riuniti sotto una sola presidenza e con il nome di « Regie scuole medie di Tripoli », si sono costituiti in Istituti per sè stanti, ciascuno con propria presidenza;

Riconosciuta la opportunità che ciascuno dei due Istituti abbia una Cassa scolastica retta con proprie norme;

Visto l'art. 10 dello statuto della Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli, approvato con R. decreto 28 ottobre 1931, n. 1510;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla Cassa scolastica delle Regie scuole medie di Tripoli, eretta in ente morale con R. decreto 28 ottobre 1931, n. 1510, sono sostituite due distinte Casse scolastiche, una per il Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » e l'altra per il Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di quella città.

Art. 2. — Le Casse scolastiche dei due predetti Istituti sono erette in ente morale e ne sono approvati gli statuti annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 47. — MANCINI.

Statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Tripoli.

Art. 1. — E' istituita la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Tripoli.

Art. 2. — La Cassa si propone:

a) di promuovere il miglioramento della cultura dei giovani, e di secondare ogni azione che sia di decoro e di vantaggio alla scuola ed agli alunni;

b) di assistere gli alunni meritevoli per condotta e profitto e che dimostrino particolare attitudine allo studio e buona volontà, le cui famiglie versino in disagiate condizioni economiche, con preferenza per quelli di cui agli articoli 33 e seguenti del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

c) di provvedere allo sviluppo della biblioteca per gli alunni.

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è di L. 24.263,15 ed è costituito da buoni del tesoro novennali al 4% per L. 7500, da buoni del tesoro novennali al 5 % per L. 2500, da cartelle del Prestito redimibile al 3,50 % per L. 12.800 e da L. 1463,15 in contanti, depositate presso la Cassa di risparmio della Libia le quali ultime, e quelle che saranno destinate in aumento del patrimonio, dovranno essere investite in titoli di rendita pubblica nominativi.

Art. 4. — La Cassa trae i suoi proventi:

a) dalla rendita del patrimonio;

b) dalle oblazioni volontarie di insegnanti, alunni e loro famiglie e di persone estranee all'istituto;

c) da volontarie elargizioni di enti pubblici e private società e da lasciti;

d) dal ricavato di iniziative promosse dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5. — I sostenitori della Cassa sono benemeriti e ordinari.

Sarà dichiarato sostenitore benemerito della Cassa chi verserà una volta tanto almeno L. 200 e riceverà in omaggio apposito diploma e sarà inscritto in un albo di onore; ordinario chi contribuirà con L. 10 annue.

Art. 6. — La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

a) dal preside del Regio liceo-ginnasio, presidente;

b) da due professori ordinari, di cui uno fungerà da segretario-cassiere;

c) da due cittadini, scelti fra padri di alunni e amici della scuola;

d) da un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla.

I membri del Consiglio di cui alle lettere *b*) e *c*) sono eletti dai professori nella prima adunanza dell'anno scolastico, durano in carica un anno e possono essere rieletti. Il rappresentante dell'O. N .B. è designato ogni anno dal Consiglio di amministrazione della locale sezione dell'O. N. B.

Art. 7. — Il Consiglio:

a) amministra il patrimonio della Cassa, provvede al suo incremento ed al suo migliore investimento in titoli di Stato;

b) eroga le rendite, secondo i fini statutari, poichè il capitale è inalienabile;

c) stabilisce quale parte delle rendite e delle elargizioni debba essere erogata e quale parte invece debba essere destinata in aumento al patrimonio;

d) compila annualmente il rendiconto della gestione finanziaria, che deve essere sottoposta all'approvazione della superiore competente autorità scolastica entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato il voto favorevole di almeno tre consiglieri; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8. — L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Art. 9. — Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di amministrazione può deliberare un regolamento interno, che deve essere sottoposto all'approvazione della Sopraintendenza scolastica della Libia.

Art. 10. — In caso di soppressione della scuola il capitale passerà ad altro Istituto secondo la deliberazione del Consiglio.

Art. 11. — Per tutto ciò che non è contenuto nel presente statuto si osservano le disposizioni del capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965.

Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le colonie: MUSSOLINI.

Statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli.

Art. 1. — E' istituita la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « Guglielmo Marconi » di Tripoli.

Art. 2. — La Cassa si propone:

a) di promuovere il miglioramento della educazione e della cultura degli alunni;

b) di assistere gli alunni meritevoli per condotta e per profitto che versino in disagiate condizioni economiche, con preferenza per quelli di cui agli articoli 33 e seguenti del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;

c) di promuovere o di secondare iniziative che siano di decoro e di vantaggio per l'Istituto e per gli alunni.

Art. 3. — Il patrimonio della Cassa è costituito da titoli del Debito pubblico al portatore del Regno d'Italia per un valore nominale di lire 24.263,10 (e cioè in buoni del Tesoro novennali 4% a premio 1934-43 per lire 7500, in buoni del Tesoro novennali 5% a premi 1931-40 per L. 2500, e in cartelle del Prestito redimibile 3,50% per L. 12.700) e da L. 1563,10 depositate presso la Cassa di risparmio della Libia.

I titoli al portatore saranno convertiti in titoli nominativi subito dopo l'elevazione della Cassa ad ente morale.

Art. 4. — Le entrate della Cassa sono ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

a) i contributi annui d'iscrizione a sostenitori;

b) la rendita patrimoniale.

Sono entrate straordinarie:

a) i contributi volontari degli alunni, degli insegnanti, di enti e di persone estranee all'Istituto;

b) il ricavato di iniziative promosse dal Consiglio di amministrazione;

c) le offerte in memoria, i legati testamentari e in genere qualsiasi altro provento che non abbia carattere di continuità.

Art. 5. — I sostenitori della Cassa sono benemeriti ed ordinari. Sono sostenitori benemeriti quelli che contribuiscono una volta tanto con L. 200; ordinari quelli che contribuiscono con L. 10 annue.

Art. 6. — La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione composto:

a) dal preside dell'Istituto, presidente;

b) da due insegnanti di ruolo, di cui uno funge da segretario cassiere;

c) da due cittadini scelti tra coloro che dimostrino speciale interessamento per la vita e le sorti dell'Istituto;

d) da un rappresentante dell'Opera nazionale Balilla.

I membri del Consiglio, di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, sono eletti dal Collegio dei professori all'inizio dell'anno scolastico, durano in carica un anno e sono rieleggibili; il rappresentante dell'O. N. B. è designato ogni anno dal Consiglio di amministrazione della locale sezione dell'O. N. B.

Art. 7. — Il Consiglio:

a) amministra il patrimonio della Cassa e provvede al suo incremento;

b) eroga le rendite, secondo i fini statutari;

c) stabilisce quale parte delle entrate ordinarie e straordinarie debba essere erogata, quale parte invece debba essere destinata in aumento del patrimonio, e quale parte debba essere investita in titoli di Stato;

d) compila annualmente il rendiconto della gestione finanziaria, che deve essere sottoposto all'approvazione della superiore competente autorità scolastica, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Le deliberazioni sono valide quando abbiano riportato il voto favorevole di almeno tre consiglieri; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 8. — L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Art. 9. — Per il funzionamento della Cassa il Consiglio di amministrazione può deliberare un regolamento interno, che deve essere sottoposto alla approvazione della Soprintendenza scolastica della Libia.

Art. 10. — In caso di soppressione dell'Istituto, il patrimonio della Cassa sarà ripartito ed assegnato in parti eguali alle altre scuole medie che abbiano sede nella stessa città; e quando non vi siano altre scuole medie, il patrimonio della Cassa spetterà all'Opera nazionale Balilla.

Art. 11. — Per tutto ciò che non è contenuto nel presente statuto si osservano le disposizioni del capo XII del regolamento 30 aprile 1924, n. 965.

Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: MUSSOLINI.

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 341.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 342.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 343.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 344.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1707, che ha modificato il trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1936-XIV, n. 345.

Norme per l'esecuzione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di stabilire il concorso finanziario dello Stato e dettare altre disposizioni per i piani regolatori dei quartieri di Santa Croce e San Frediano di Firenze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e la giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella spesa occorrente per le opere di risamento della città di Firenze nella zona di Santa Croce lo Stato concorrerà, relativamente ad un primo blocco di lavori, per una somma non superiore a L. 11.000.000.

Il piano generale delle opere di cui al 1° comma del presente articolo, previa approvazione per la parte di sua competenza del Ministro per l'educazione nazionale, sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ai termini ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sentito il Consiglio superiore di sanità.

I successivi piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici il quale, per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica, provvederà, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale previa pubblicazione a termini della citata legge, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al pagamento del concorso della spesa sarà provveduto dal Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza degli stanziamenti previsti nell'art. 2 in base alla dimostrazione delle spese per espropriazione ed agli stati di avanzamento dei lavori vistati dal Genio civile.

Art. 2. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alla inscrizione della somma occorrente per l'esecuzione dei lavori previsti negli articoli precedenti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 5.500.000 in ciascuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937.

Art. 3. — Per l'esecuzione dei lavori di risanamento del quartiere di Santa Croce è assegnato il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'esecuzione di tutto il detto piano di risanamento si applicheranno le norme seguenti:

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente all'espropriazione da eseguirsi per il piano di risanamento.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata in base alla media tra il valore venale e l'imponibile agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati alla data di pubblicazione del presente Regio decreto-legge capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7 % a seconda delle condizioni, della località e delle condizioni igieniche dell'edificio.

Qualora l'imponibile netto non risulti dai libri censuari o per esenzioni fiscali o perchè gli immobili da espropriare sono destinati all'industria il comune di Firenze dovrà chiederne all'Ufficio delle imposte la determinazione alla data sopradetta, se trattasi di stabili costruiti antecedentemente, od a quello della licenza di abitabilità, se sorti posteriormente.

Contro la determinazione del reddito fatta dall'Ufficio delle imposte, l'interessato può esperire gli stessi ricorsi concessi dalle leggi vigenti per l'accertamento del reddito ai fini della imposta sui fabbricati, osservati i termini e le forme all'uopo stabiliti nelle leggi medesime.

Nella determinazione delle indennità di esppropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in più od in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione od esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 4. — Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel progetto del piano di risanamento il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per cause di pubblica utilità, 25 giugno 1865, numero 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 possono essere abbreviati con decreto del Prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal Comune preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 5. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il Prefetto della provincia di Firenze, in seguito a richiesta del Comune, dispone perchè, in contraddittorio del Comune stesso, e con i rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del presente Regio decreto-legge, sentito, ove occorra un tecnico da lui scelto, nell'Albo degli ingegneri della provincia di Firenze, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il Prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo della indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito l'espropriante dovrà richiedere al Prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del Prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gli interessati possono proporre davanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi trenta giorni dalla notificazione di cui al comma *d*) del presente articolo sensa che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dall'art. 3 del presente Regio decreto-legge.

Art. 6. — Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune e i suoi concessionari entro i termini stabiliti nel decreto di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione e in ogni caso non oltre il termine stabilito per l'attuazione del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 3 del presente Regio decreto-legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Art. 7. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di proprietà al comune di Firenze, degli immobili occorrenti per la esecuzione del piano di risanamento, è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Art. 8. — Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le norme degli articoli 3 e seguenti agli altri piani regolatori che il comune di Firenze adottasse per il risanamento di altre parti della zona di Santa Croce e per quello della zona di San Frediano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbario 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. **346**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea della parrocchia di San Matteo a Gamberaldi con la parocchia di Santa Maria a Popolano, site nel comune di Marradi (Firenze).

N. 346. R. decreto 16 gennaio 1936 col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Modigliana in data 1° agosto 1935, relativo alla unione temporanea della parrocchia di San Matteo a Gamberaldi con la parrocchia di Santa Maria a Popolano, entrambe nel comune di Marradi (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 347.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes, in frazione Anconetta di Vicenza (Vicenza).

N. 347. R. decreto 16 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes, in frazione Anconetta di Vicenza (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 348.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Cristo Re, in Aquila.

N. 348. R. decreto 16 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Cristo Re, in Aquila.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 13 gennaio 1936-XIV, n. 349.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Carmine, con sede in Avellino.

N. 349. R. decreto 13 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Maria del Carmine, con sede in Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV, n. 350.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta del Purgatorio, Monte Leone in San Cleto, con sede in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 350. R. decreto 9 gennaio 1936, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta del Purgatorio, Monte Leone in San Cleto, con sede in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 27 gennaio 1936-XIV.

Chiusura della liquidazione dell'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 dicembre 1932-XI, col quale fu provveduto allo scioglimento dell'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina e alla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione del patrimonio, secondo le norme dello statuto dell'Ente;

Veduta la relazione, insieme col bilancio di chiusura della liquidazione, presentata dal liquidatore, dott. comm. Ettore Chersi;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Con effetto dal 31 dicembre 1935-XIV è dichiarata chiusa la liquidazione dell'Istituto pensioni della Banca Commerciale Triestina, con sede in Trieste

Art. 2. — Il commissario liquidatore è incaricato della gestione di stralcio delle pratiche in corso, alla data suddetta, nonchè della distribuzione ai partecipanti del residuo patrimonio definitivo, ai sensi dell'art. 46 dello statuto dell'Ente.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1936 - *Anno XIV*
Registro n. 1, *Corporazioni, foglio* 192. — PICCONE.

(632)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1936-XIV.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli al portatore e nominativi per le obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 696, che autorizza la emissione di obbligazioni per provvedere al rimborso delle passività gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali 27 febbraio, 7 giugno e 22 luglio 1935-Anno XIII, e 14 gennaio 1936-XIV, recanti norme per l'attuazione del suddetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1. — Le obbligazioni 4,50% delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in forza del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696, sono rappresentate da *titoli al portatore* dei tagli di lire 500, 1000, 5000, 10.000 e 50.000 di capitale nominale, in rappresentanza rispettivamente di una, due, dieci, venti e cento obbligazioni, e da *certificati nominativi*.

Art. 2. — I *titoli al portatore* sono stampati su fogli di carta bianca filigranata. Ogni foglio, comprendente il corpo del titolo e quaranta cedole su quattro colonne, reca, in filigrana, in corrispondenza alla parte centrale del corpo del titolo, una cornice a motivi ondulati, in chiaro, racchiudente la leggenda, in chiaro-scuro, « Debito Pubblico » e, sulla parte destra dello stesso corpo del titolo, una figura dell'Italia turrita. In corrispondenza alle cedole il foglio presenta una filigrana in chiaro a motivi simmetrici ondulati.

La stampa del prospetto è costituita, sul corpo del titolo, da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude, sul lato sinistro, la vignetta dello Stabilimento Tettuccio delle Regie Terme di Montecatini, e, nel resto, un fondo a motivi ornamentali, interrotto, a sinistra, da due spazi circolari in bianco sui quali sono impressi, rispettivamente, il bollo fiscale e il bollo a secco recante in rilievo lo stemma dello Stato e la leggenda « Debito Pubblico del Regno d'Italia » e, a destra, da uno spazio ovale in bianco in corrispondenza alla figura, in filigrana, dell'Italia turrita.

Sul fondo anzidetto sono stampate le diciture « Ministero delle Finanze - Obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato fruttanti il 4,50% esente da qualunque tassa o imposta presente o futura, e rimborsabili in 20 anni (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2196, e decreto Ministeriale 27 febbraio 1935-XIII) ». Seguono altre indicazioni riguardanti il quantitativo delle obbligazioni rappresentate da ciascun titolo, i numeri di iscrizione delle obbligazioni stesse, il valore in capitale nominale, l'ammontare dell'interesse annuo, la scadenza ed il pagamento delle rate semestrali, le modalità per l'ammortamento del debito, la data di emissione del titolo e il numero della posizione. Dopo le diciture sopra indicate è impressa a stampa, mediante fac-simile, la firma « Il Capo del Servizio delle Aziende: N. Muratore ».

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondo identico a quello del titolo, interrotto sul lato destro da uno spazio ovale in bianco sul quale è impresso un bollo a secco che reca in rilievo lo stemma dello Stato e la dicitura « Regno d'Italia - Debito Pubblico ». Su ogni cedola è stampata, lungo il lato superiore, la dicitura « Obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato »; vi sono inoltre riportate le indicazioni relative al numero distintivo delle obbligazioni rappresentate dal titolo, alla scadenza, all'ammontare dell'interesse semestrale e al numero ordinale della cedola.

La lista di separazione del titolo dalla matricola porta stampata, su fondo a righe ondulate, la leggenda in carattere corsivo « Obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato ». La stessa dicitura è impressa, in carattere stampatello maiuscolo, lungo gli spazi di separazione fra la serie delle cedole.

Art. 3. — Sul rovescio, in corrispondenza del titolo, è riportato il piano di ammortamento del debito, e, in corrispondenza di ciascuna cedola, sono riportate le indicazioni essenziali relative alla cedola stessa, racchiuse in una cornice lineare.

Art. 4. — Le leggende e i fregi sopra descritti sono *stampati sul* prospetto del titolo e delle cedole, in litografia e in colore verde, bruno, azzurro, granata e viola, rispettivamente sui titoli da lire 500, 1000, 5000, 10.000 e 50.000 di capitale nominale.

Il rovescio, così del titolo come delle cedole, è stampato in litografia e in colore grigio su tutti i tagli dei titoli.

Art. 5. — I *certificati nominativi* del debito anzidetto sono stampati su carta bianca recante in filigrana chiara, nella parte inferiore del primo mezzo foglio, la dicitura « Debito Pubblico » racchiusa in una cornice rettangolare, e, lungo la linea di piegatura del foglio le parole « Regno d'Italia ».

Ciascun certificato nominativo è formato di quattro facciate. La prima facciata, che costituisce il prospetto del titolo, presenta

una cornice rettangolare a motivi simmetrici ornamentali, che racchiude, unita alla parte centrale del lato superiore, la vignetta dello Stabilimento Regina delle Regie Terme di Montecatini. Su tutto lo spazio restante è stampato un fondo a motivi ornamentali, interrotto, ai lati della parte superiore, da due spazi circolari in bianco, sui quali sono impressi rispettivamente il bollo fiscale e il bollo a secco, come sui titoli al portatore.

Il testo del titolo reca la leggenda « Ministero delle Finanze - Obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato del valore capitale di lire 500 ciascuna, fruttanti il 4,50% esente da qualunque tassa o imposta presente o futura e rimborsabili in 20 anni » completata con la indicazione dei provvedimenti di emissione del debito. Segue lo schema per le indicazioni del titolare del certificato, e per le indicazioni, in lettere, dell'importo del titolo in capitale nominale, del corrispondente interesse annuo, del godimento degli interessi e del quantitativo dei titoli al portatore rappresentati dal certificato nominativo.

Appositi spazi sugli angoli superiori sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione, del capitale nominale, dell'interesse annuo, e dell'interesse semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza riguardante il pagamento degli interessi e le modalità per l'ammortamento del debito, alla quale seguono la data di emissione del titolo, il numero della posizione, e la firma del capo del Servizio delle Aziende.

La seconda facciata, in bianco, è riservata per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536. La terza reca un prospetto per la descrizione dei titoli rappresentati dal certificato, e il conto di riduzione per la indicazione dei titoli rimborsati e della conseguente vigenza effettiva del certificato.

Nella quarta facciata, una grande cornice a motivi simmetrici ornamentali, racchiude quaranta compartimenti con fondo a motivi simmetrici, relativi ad altrettante scadenze semestrali e destinati all'impressione del bollo comprovante l'avvenuto pagamento delle rate semestrali di interessi

Art. 6. — Il fondo del titolo nominativo e dei compartimenti è stampato tipograficamente in colore grigio; le leggende, le cornici e i fregi descritti sopra sono stampati in colore bleu.

Art. 7. — I modelli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati nel presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(633)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1936-XIV.

Norme per il trattamento economico del personale chiamato, richiamato o volontario alle armi, dipendente da Società esercenti servizi marittimi sovvenzionati o a contributo statale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i regolamenti organici approvati il:

5 gennaio 1929 per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali esercitati: dalla Società an. Sarda di Navigazione, Soc. an. Navigazione Toscana, Società Partenopea an. di navigazione, Società Eolia an. di navigazione, Società an. di navigazione « La Meridionale », Società Istria - Trieste;

1° maggio 1929 per il personale addetto ai servizi marittimi a contributo statale (linee utili) esercitati: dalla Società an. Tripcovich Servizi Marittimi del Mediterraneo, Società Adria, Società Veneziana di navigazione;

28 agosto 1933 per i dirigenti amministrativi, per i comandanti, per il personale navigante e degli uffici amministrativi addetto ai servizi marittimi a contributo statale esercitati dalla Società « Lloyd Triestino ».

10 gennaio 1934 per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalla Società « Tirrenia » e dalla « Compagnia Adriatica di navigazione »;

Considerata la necessità urgente di disciplinare in modo uniforme il trattamento economico del personale dipendente dalle predette Società di navigazione, chiamato, richiamato o volontario alle armi nell'Esercito, nella Regia marina o nella M. V. S. N.;

Decreta:

Art. 1. — Ai dirigenti amministrativi, comandanti, ufficiali di S. M. navigante, addetti agli uffici amministrativi e fattorini, compresi nei ruoli delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati o a contributo statale, chiamati alle armi, ove le norme contenute nei regolamenti organici in atto vigenti dispongano altrimenti, sarà assicurata la conservazione del posto alla cessazione del servizio militare, e sarà corrisposta una indennità pari ad un mese dell'ultima retribuzione, comprese le indennità fisse accessorie e, se naviganti, la panatica.

Art. 2. — Al personale di cui al precedente articolo richiamato alle armi in qualità di ufficiale nell'Esercito, nella Marina o nella M. V. S. N., sarà corrisposta limitatamente ai primi tre mesi di assenza la retribuzione, comprensiva del caro vita e delle indennità fisse accessorie e, se naviganti, della panatica, di cui avrebbe goduto rimanendo in servizio.

Il trattamento stabilito nel precedente comma, si applica anche a coloro che siansi arruolati volontari, se assunti alle armi come ufficiali.

Il personale di cui al precedente articolo ha tuttavia facoltà di optare per il trattamento stabilito per i richiamati o volontari in qualità di sottufficiali e comuni dall'articolo seguente e con le modalità in esso stabilite.

La facoltà di opzione potrà essere esercitata entro un mese dalla data del richiamo; e, da parte di coloro che siano già stati richiamati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 richiamato alle armi nell'Esercito, nella Marina o nella M. V. S. N. in qualità di sottufficiale o comune, in sostituzione del trattamento cui avrebbe diritto in base ai regolamenti organici della Società alla quale appartiene, sarà corrisposto, dal giorno del richiamo, la differenza tra la retribuzione, comprensiva del caro vita e delle indennità fisse accessorie, esclusa la panatica, di cui avrebbe goduto rimanendo in servizio presso la Società, e la paga e indennità fisse accessorie ad esso corrisposte quale sottufficiale o comune.

Le indennità che, in conseguenza del richiamo, il detto personale avesse percepito dalla Società a mente dei regolamenti organici, saranno dalla Società stessa ricuperate in rate mensili non inferiori a dodici, a far tempo dalla data del presente decreto.

L'ammontare complessivo delle differenze mensili che le Società corrisponderanno in applicazione del presente articolo per tutto il periodo durante il quale il richiamato resterà sotto le armi, non potrà essere inferiore all'ammontare delle tre mensilità di retribuzione, comprensive del caro vita, delle indennità fisse accessorie e, se navigante, della panatica, che sarebbe spettato in forza dei regolamenti organici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale che siasi arruolato volontario, se assunto alle armi, come sottufficiale o comune.

Art. 4. — Al personale avventizio, navigante e degli uffici amministrativi, fattorini compresi, assunto in sostituzione di quello chiamato, richiamato o volontario alle armi, non sarà conservato il posto in caso di chiamata alle armi, di richiamo o di arruolamento volontario nell'Esercito, nella Marina o in servizio della M. V. S. N. Ad esso però verrà corrisposta in caso di chiamata, richiamo o arruolamento volontario una indennità pari ad un mese dell'ultima retribuzione, compresa la panatica se navigante.

Art. 5. — In caso di chiamata, richiamo alle armi od arruolamento volontario, gli allievi ufficiali, ove siano stati arruolati in sostituzione del personale di S. M. ovvero come allievi previsti dalla tabella d'armamento, avranno diritto alla corresponsione di un mese dell'ultima retribuzione compresa la panatica.

Art. 6. — Al personale di bassa forza in servizio presso le Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati indispensabili, arruolati in base al contratto luglio 1922 della Federazione armatori italiani di Genova, sarà fatto il seguente trattamento:

a) i chiamati alle armi avranno diritto ad una indennità (paga, panatica ed eventuali indennità di caro vita o indennità fisse) così commisurata:

per ognuno dei primi 3 anni di anzianità di servizio, giorni 3;

per il 4° e 5° anno di anzianità di servizio, giorni 4;

per ogni anno a cominciare dal 6° fino al 10° di anzianità di servizio, giorni 5;

per ogni anno successivo al 10°, giorni 3;

b) i richiamati e i volontari alle armi avranno diritto ad una indennità pari a quindici giorni di paga, senza panatica.

Tanto i richiamati quanto i volontari, alla cessazione del servizio militare avranno diritto, ove lo richiedano entro 30 giorni da quello del congedamento, alla reinscrizione nei turni generali o particolari con precedenza assoluta.

Art. 7. — La tredicesima mensilità, ove sia prevista dai regolamenti organici, sarà corrisposta integralmente al personale chiamato, richiamato o volontario.

Art. 8. — Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche a tutti coloro che, in dipendenza delle attuali eccezionali contingenze, siano stati chiamati, richiamati o che si siano volontariamente arruolati alle armi prima della pubblicazione del presente decreto.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: BENNI.

(642)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1936-XIV.
Approvazione del progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana facchini doganali di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 3 settembre 1934, relativo allo scioglimento e alla liquidazione della Carovana facchini doganali di Napoli, e alla nomina del liquidatore nella persona del cav. Francesco Barracano, ricevitore capo della dogana di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1934, col quale il sig. Francesco Maddalena, ispettore capo della dogana di Napoli, veniva incaricato della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini, in sostituzione del cav. Francesco Barracano, in seguito al collocamento a riposo di quest'ultimo;

Visti gli articoli 3 e 4 del detto decreto Ministeriale 3 settembre 1934, nonchè il progetto di riparto formato dal liquidatore sig. Francesco Maddalena e il rapporto del 18 novembre 1934-XIV, n. 133677 - Rip. 5, della Intendenza di finanza di Napoli, dal quale risulta che sono state adempiute le formalità di pubblicazione previste dalla prima parte del detto art. 4;

Viste le opposizioni presentate in data 10 ottobre 1935-XIII dai signori Alfredo Sasso e Alfredo Russo, il primo dei quali, come cassiere della cessata Carovana dei facchini, chiede che siano incluse nel riparto, a suo favore, L. 34.300,90 quale liquidazione che dice di spettargli per la cessazione del suo impiego di cassiere; e il secondo parimenti chiede che siano incluse nel riparto, a suo favore, L. 24.190,90, come liquidazione che dice di spettargli a seguito della cessazione dall'impiego di contabile presso la disciolta Carovana dei facchini;

Ritenuto che la pretesa sia del Sasso, sia del Russo siano infondate in diritto, non ricorrendo le condizioni previste per la liquidazione da ciascuno di essi reclamata, mentre che se nel corso della liquidazione potè essere manifestata al Sasso la possibilità della concessione di una liquidazione equitativa in L. 14.001,90 e al Russo, parimenti, una di L. 7.439,15, ciò non potè avvenire che in maniera non impegnativa, trattandosi di una concessione che si sarebbe potuta fare in via di equità;

Ritenuto che sia tuttavia opportuno, anche allo stato della liquidazione, di attribuire una erogazione a ciascuno degli opponenti nella misura anzidetta;

Ritenuto che per il resto il progetto di riparto possa essere approvato e che ai liquidatori possa essere determinato un compenso in L. 1500 per il cav. Francesco Barracano e in L. 1500 per il cav. Francesco Maddalena;

Determina:

Si approva, con le varianti e aggiunte che seguono, il progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini doganali di Napoli, come da progetto formato dal liquidatore sig. Francesco Maddalena e allegata al presente decreto.

Fra i creditori saranno compresi:

1° il sig. Alfredo Sasso, cassiere della disciolta Carovana, al quale sarà corrisposta l'indennità di L. 14.001,90, con deduzione di ogni eventuale anticipazione fatta al medesimo;

2° il sig. Alfredo Russo, contabile della disciolta Carovana, cui sarà corrisposta l'indennità di L. 7439,15, con deduzione di ogni eventuale anticipazione a lui fatta.

Viene disposta l'assegnazione di un compenso nella misura di L. 1500 al cav. Francesco Barracano e di L. 1500 al sig. Francesco Maddalena, per la gestione della liquidazione da essi rispettivamente tenuta.

La somma netta risultante dopo le erogazioni indicate nel progetto di riparto e quelle disposte col presente decreto sarà divisa, in parti uguali, tra i 151 facchini effettivi in servizio al 30 settembre 1934, in cui ebbe luogo lo scioglimento della Carovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

PROGETTO DI RIPARTO DELLE ATTIVITA'

della Carovana dei facchini di dogana sciolta con decreto Ministeriale del 3 settembre 1934-XII E.F.

Somma netta realizzata dalla liquidazione dell'attivo della Carovana dei facchini della dogana di Napoli, da ripartire fra gli aventi diritto . . . . L. 89.153,95

Ripartizione.

1° *Ai creditori vari*:

Dott. Carlo Grimaldi	L.	1.503,55
Pasquale d'Isanto	»	6.794,50
Avv. Antonio Scannagatti	»	500 —
Avv. B. Iovine	»	201,90
Ditta fratelli Prota	»	3.580,15
Ditta American Express	»	890,60
Dox Meridionali	»	550 —
Compagnia Assicurazione d'Italia	»	781,25
Totale somma dovuta ai vari creditori	L.	14.801,95

2° *Compenso ai liquidatori*:

Cav. Francesco Barracano, per il periodo di sua gestione dal 1° ottobre 1934 al 31 gennaio 1935;

Dott. Giuseppe Maddalena per il periodo di sua gestione dal 1° febbraio 1935 al 28 settembre 1935 (compenso da determinarsi dal Ministero).

3° La somma netta che rimane dopo l'erogazione di L. 14.801,95 ad estinzione dei debiti e dopo detratto il compenso ai liquidatori, va ripartito in parti uguali fra i 151 carovanisti e graduati in servizio al 30 settembre 1934, come risulta dall'apposito elenco.

Napoli, 25 settembre 1935 - Anno XIII

Il ricevitore capo della Dogana, liquidatore: Giuseppe Maddalena.

(384)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1936-XIV.
Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Sansevero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione all'apertura di succursali di Magazzini generali;

Vista la istanza in data 23 settembre 1935-XIII della Società anonima Magazzini generali Italia Meridionale e Insulare intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una succursale dei Magazzini generali in Sansevero;

Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Foggia il 6 febbraio 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — La Società anonima Magazzini generali Italia Meridionale e Insulare è autorizzata a istituire e a gestire in Sansevero una succursale dei Magazzini generali di Foggia per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Ai depositi di merci in detta succursale saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate su proposta del Consiglio dell'economia corporativa di Foggia, in data 18 giugno 1935-XIII.

Art. 2. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Foggia provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che la Società Magazzini generali Italia Meridionale e Insulare deve versare a norma di legge per l'esercizio della succursale stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(623)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1936-XIV.
Autorizzazione al Banco di Napoli ad assorbire il « Banco Cambio S. Vincenzo » in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Decreta:

Il « Banco di Napoli », con sede in Napoli, è autorizzato ad assorbire il « Banco Cambio San Vincenzo » in Genova, ed a sostituirsi ad esso con una propria Agenzia negli stessi locali attualmente occupati dal predetto Banco, siti in Genova, alla via San Vincenzo, n. 77, rosso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(622)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 9 marzo 1936-XIV, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 296, concernente il coordinamento delle attribuzioni e dei servizi dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero — che assume la denominazione di « Istituto nazionale fascista per il commercio estero » — con le attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute.

(651)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, in data 7 marzo 1936-XIV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio istituto di numismatica.

(652)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 6 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici e al personale tecnico civile dei chimici.

(653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Capo del Governo e S. E. il Ministro per le finanze in data 7 marzo 1936-XIV hanno presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, col quale il Ministro per le finanze è stato autorizzato a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione.

(654)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze con nota 7 marzo 1936, n. 126680, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con la Società Adria in Monfalcone.

(655)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, ha presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, relativo alle norme che modificano l'art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra.

(656)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze, ha presentato, in data 7 marzo 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 265, riguardante modificazioni all'imposta personale progressiva sui celibi.

(657)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze in data 7 corrente, ha presentato, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge relativo alla conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, n. 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e convalidazione dei Regi decreti 13 gennaio 1936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 180, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del predetto esercizio finanziario 1935-36.

(658)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 marzo 1936-XIV - N. 56.

S. U. A. (Dollaro)	12,48	Olanda (Fiorino)	8,547
Inghilterra (Sterlina)	62,25	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83,05	Spagna (Peseta)	170,26
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0703
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,575
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,20
Belgio (Belga)	2,1275	Id. 3 % lordo	51,125
Canadà (Dollaro)	12,485	Prest. redim. 3,50 % 1934	73,525
Cecoslovacchia (Corona)	52,25	Obbl. Venezie 3,50 %	85,25
Danimarca (Corona)	2,7825	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,10
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	96,125
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,40
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,40
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 marzo 1936-XIV - N. 57

S. U. A. (Dollaro)	12,485	Olanda (Fiorino)	8,5611
Inghilterra (Sterlina)	62,28	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	83,05	Spagna (Peseta)	170,17
Svizzera (Franco)	411,75	Svezia (Corona)	3,0794
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	73,475
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	69,425
Belgio (Belga)	2,1275	Id. 3 % lordo	51,125
Canadà (Dollaro)	12,485	Prest. redim. 3,50 % 1934	73,35
Cecoslovacchia (Corona)	52,25	Obbl. Venezie 3,50 %	85,20
Danimarca (Corona)	2,7825	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	95,95
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id. 5 % Id. 1941	95,975
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	85,275
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	85,30
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 febbraio 1936-XIV il sig. dott. Palese Luigi fu Michele, notaio residente ed esercente in Matera, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(659)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.